



COMITATO TUTELA FIUMI

Alla Provincia di Biella

All'ARPA Piemonte Dip Nord EST Piemonte

Al Comune di Campiglia Cervo

Al Comune di Rosazza

Oggetto: Progetto “Procedura di V.I.A. in sanatoria difformità (art. 29 comma 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.), per derivazione uso idroelettrico da T. Concabbia, della “SIPEA” S.r.l., in Campiglia Cervo e Rosazza – S.I.C. IT 1130002 – CHIARIMENTI APRILE 2024” - Osservazioni del Comitato Tutela Fiumi.

Premessa

Come è stato correttamente valutato dai componenti l'Organo Tecnico (vedasi verbale dell' O.T. del 14/11/2023 e successivi aggiornamenti) le difformità al progetto autorizzato nel 2015 sono così numerose e rilevanti da far ritenere la procedura di VIA in sanatoria relativa ad un **nuovo progetto**. Le opere realizzate insistono non solo su aree di proprietà privata ma in un'area protetta e sono state realizzate in sfregio all'autorizzazione ed anche a varie disposizioni normative. E' dunque necessario compiere approfondite valutazioni di carattere ambientale e verificare la compatibilità dell'opera rispetto al quadro normativo ad oggi in essere, trattandosi indiscutibilmente di una variante sostanziale, un nuovo progetto.

Negli ultimi anni il legislatore, valutato l'exasperato sfruttamento ai fini idroelettrici di dei corpi idrici e gli obblighi derivanti dalla Direttiva europea sulle acque, legati al raggiungimento di obiettivi di qualità fluviale, ha inteso porre dei limiti per salvaguardare i tratti di quei C.I. in buone condizioni di naturalità, *in primis* i piccolissimi corsi d'acqua al di sopra di una determinata quota come quello in questione e un bacino imbrifero di pochi km², ovvero corpi idrici non antropizzati con uno stato ecologico ELEVATO (Direttiva Derivazioni 2017 ed aggiornamento RR 10/R2003).

Nel momento in cui il Proponente, con una temerarietà fuori dal comune, ha inteso costruire nel 2021 un impianto difforme dal progetto autorizzato nel 2015 e ri-approvato nel 2019, con una traversa di derivazione posta a 30 metri più a monte (non stiamo parlando di un paio di metri), con materiali differenti, realizzando prese ausiliarie abusive, diversa localizzazione della vasca di carico, ecc., ovvero modificando parametri fondamentali di concessione quali il tratto sotteso, il salto geodetico, e le portate



COMITATO TUTELA FIUMI

derivabili ⁽¹⁾, ha implicitamente accettato il rischio di dover sottostare ad una nuova più severa normativa, entrata in vigore nel 2017.

Nel valutare dunque questa istanza di sanatoria per difformità occorre tenere conto che per le varianti sostanziali occorre riferirsi alla normativa vigente. Le PA, va precisato, sono tenute a promuovere le FER idroelettriche con gli strumenti che il legislatore ha messo loro a disposizione: procedimenti autorizzativi semplificati e il riconoscimento della pubblica utilità delle opere, incentivi, ecc.. Non sussiste però alcun obbligo per la PA di fare da “salvagente”, “salvare” gli investimenti degli operatori privati a seguito di opere realizzate in spregio alle autorizzazioni concesse.

Nel merito.

La questione n. 6, posta dal Responsabile del Procedimento con nota del 06/12/2023, riprendendo i rilievi dell'O.T., è il punto fondamentale sul quale compiere questa analisi e rispondere a questa domanda: “quest’opera abusiva, realizzata all’interno di un SIC, che applicando la metodologia dei criteri ERA (in vigore dal 2017) risulta NON CONCEDIBILE può essere sanata?”

“L’Organo Tecnico prende atto che il proponente fornisce le valutazioni di un campionamento post-operam e le confronta con il monitoraggio ante-operam. L’Organo Tecnico fa presente che il T. Concabbia non è tipizzato e non esiste, dunque, classificazione ufficiale. Di conseguenza il C.I. è da considerare in stato Elevato. Tale condizione è tendenzialmente confermata dalle analisi ante-operam, svolte nel 2021. Sono comunque necessari due anni di campionamenti per poter proporre una classificazione e devono essere rispettate le frequenze di campionamento previste dal D.M. n. 260/2010, come va dato atto che la “SIPEA” S.r.l. attesta nell’Elaborato RDP “Rapporto di Prova – Giugno 2023”.

E continua:

*“Tuttavia, poiché – come ricordato più sopra - il corso d’acqua deve essere classificato in stato ecologico Elevato, l’applicazione dei criteri ERA identifica il rischio ambientale indotto dalle alterazioni della componente idrologica e idromorfologica tale per cui si configura una **condizione di ESCLUSIONE**. Nell’applicazione la “SIPEA” S.r.l. ritiene che la “Direttiva” non sia da applicare poiché la variante non prevede un aumento di portata. L’Organo Tecnico fa tuttavia presente che la variante rientra tra le fattispecie **della variante sostanziale**, giacché lo spostamento dei manufatti comporta una potenziale variazione negli*

1) Il CTF di Biella ha già evidenziato in altre occasioni che il mantenimento della stessa portata media di derivazione, ed anche la diminuzione della portata media derivabile, non assicurano, automaticamente, una condizione di maggior favore per la naturalità del corso d’acqua: per vagliare la effettiva compatibilità ambientale del prelievo occorre infatti tenere conto di vari parametri, della lunghezza del tratto sotteso, delle portate minime necessarie a far partire l’impianto, della portata massima di prelievo, ecc.



COMITATO TUTELA FIUMI

effetti sulla morfologia dell'alveo da valutare e, come giustamente richiamato dal proponente, gli aspetti che devono essere vagliati riguardano le componenti idrologiche e idromorfologiche”.

Il Proponente, nella sua risposta a questo fondamentale quesito, consapevole di rientrare in area di ESCLUSIONE, premette che l'applicazione della matrice ERA non è dovuto al caso di specie perché, non solo non si richiede un aumento dei quantitativi massimi prelevabili, ma bensì una loro diminuzione:

“La valutazione da effettuare sulle domande di nuova derivazione e sulle domande di variante di concessione nelle quali si prevede l'incremento dei valori di prelievo (sia per la singola derivazione che per l'eventuale cumulo di derivazioni) consiste nell'identificazione del rischio ambientale indotto dalle alterazioni delle componenti idrologiche e idromorfologiche; tale identificazione è ottenuta mediante la matrice ERA”. (tratto dal punto 5.1 deliberazione n.3/2017)

La norma, cogente, specifica infatti che la valutazione con le matrici è necessaria:

- Per le domande di nuova concessione
- Per le concessioni (autorizzate e regolari) che chiedono un incremento dei valori di prelievo.

Le modifiche consistenti in una diversa localizzazione delle opere di presa, un mutamento del salto geodetico di concessione e della lunghezza del tratto sotteso (30 metri) sono però state considerate SOSTANZIALI dall' O.T. poiché possono dare luogo ad alterazioni delle componenti idrologiche e idromorfologiche e quindi meritevoli di tutte le valutazioni richieste.

Se così non fosse verrebbe applicato semplicemente il punto successivo (5.2) che disciplina i rinnovi. Ma il procedimento in atto non disciplina un rinnovo o una concessione (regolare) che chiede un aumento di portata (come l'impianto sul torrente Oropa oggetto di recente valutazione), qui si chiede di sanare un impianto completamente difforme dalla originaria autorizzazione.

La Deliberazione n.3/2017 del 14/12/2017 al punto precedente (5.0), tra le altre cose, disciplina i prelievi:

“insistenti su corsi d'acqua non classificati caratterizzati da un valore di portata derivabile massima inferiore o uguale a:

-2 l/sec per i bacini appenninici

-10 l/sec per tutti gli altri bacini”

In questi casi l'applicazione delle matrici può essere sostituita da “*giudizio esperto*”. Se invece i quantitativi sono superiori, come nel caso dell'impianto idroelettrico sul Concabbia, devono essere applicate le apposite tabelle.



COMITATO TUTELA FIUMI

Affermare che una derivazione (in sanatoria) con prelievo fino a di 170 l/sec (valore che deve essere contestualizzato al piccolo torrente in questione, la cui portata media annua è di soli 174 l/sec) non debba sottostare alle matrici ERA pare - a questa associazione – **assolutamente contraria alla norma.**

Sostenere che la riduzione di portata rispetto alla autorizzazione del 2015 sia una valida garanzia per quanto concerne la qualità fluviale e la compatibilità del prelievo è un mero *escamotage* per non affrontare le conseguenze delle difformità, rivedere la compatibilità del prelievo con la nuova normativa.

La portata precedentemente autorizzata era stata valutata considerando uno stato ecologico “Buono” del C.I. mentre la corretta valutazione con i criteri ERA va condotta assumendo a riferimento lo stato ecologico “Elevato”.

La diminuzione della portata massima derivabile da 250 a 170 l/sec non è sufficiente a risolvere le criticità che emergono applicando i criteri ERA per la variante sostanziale del progetto in area SIC e su CI non tipizzato (per ricadere in condizioni di impatto LIEVE dovrebbe essere soddisfatta la seguente condizione: $D/Q_n < 0,5$).

La diminuzione di portata massima proposta pare essere dettata da necessità di ottimizzazione dell'impianto realizzato.

Conclusioni.

Questo Comitato ritiene pertanto che non possa essere concessa la sanatoria richiesta nell'istanza in quanto le opere realizzate difformemente alla concessione originaria, **da valutare come nuove opere e dunque nella fattispecie della variante sostanziale**, ricadono in AREA di ESCLUSIONE applicando i criteri ERA di cui alla Direttiva Derivazioni (Deliberazione n.3/2017 del 14/12/2017)

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

Biella 06/05/2024


Comitato Tutela Fiumi di Biella